

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1	1
AFFARI INTERNI (II):		
<i>Seguito dell'esame dello stato della finanza locale in Italia</i>	»	1
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	»	2
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	2
ISTRUZIONE (VIII):		
<i>In sede referente</i>	»	5
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
<i>In sede referente</i>	»	6
CONVOCAZIONI	»	7

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione procede anzitutto all'elezione di un Segretario, in sostituzione del deputato Paolicchi, dimissionario. Risulta eletto il deputato De Pascalis.

La Commissione, inoltre, su relazione del Presidente Delle Fave, stabilisce le procedure relative alla predisposizione del programma di *Tribuna Politica* per il 1967. Dopo interventi dei deputati Jacometti, Nannuzzi, Bertè, Savio Emanuela, Piccoli, Melis e Bignardi e dei senatori Ferretti e Angelilli, la Commissione, a maggioranza, decide di nominare un Comitato istruttorio, composto dai deputati Piccoli, con funzione di Presidente, Lajolo e De Pascalis e dal senatore D'Andrea.

Tale Comitato, presa in esame l'intera materia, presenterà in tempo utile proposte concrete alla Commissione, a cui spetta il potere di decidere definitivamente in merito ai criteri ed alle modalità delle trasmissioni di *Tribuna Politica* per il 1967.

Infine la Commissione incarica il Presidente Delle Fave di prendere contatto con i dirigenti della R.A.I. allo scopo di organizzare, a tempo debito, una trasmissione di *Tribuna Politica-Attualità* dedicata al programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 riservata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI INTERNI (II)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

Seguito dell'esame dello stato della finanza locale in Italia

La Commissione prosegue i lavori con l'audizione del dottor Luigi Pianese, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno.

Richiamate le norme vigenti relative ai compiti degli enti locali, determinabili mediante il ricorso alla nota distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, il dottor Pianese accenna alla opportunità che si pervenga ad una effettiva e razionale determinazione delle funzioni degli enti secondo le proposte già formulate nel disegno di legge presentato al Senato nella passata legislatura.

In materia di disavanzo fornisce ragguagli e cifre sullo stato dei bilanci degli enti locali e pone a raffronto il tasso medio di incre-

mento delle entrate e delle spese degli enti locali rispetto a quelle dello Stato. Passa quindi ad esporre le cause del disavanzo che, a suo giudizio, sono attribuibili sia a disfunzioni legislative (leggi che hanno riflessi onerosi su comuni senza previsione di nuove entrate) sia a disfunzioni delle amministrazioni locali (dilatazione di spese non giustificabili, in particolar modo quelle relative all'aumento numerico e retributivo del personale).

Riferendosi alla necessità di conseguire una perequazione nei costi dei servizi da parte degli enti locali, informa la Commissione che il Ministero dell'interno ha effettuato indagini campione in zone geoeconomicamente eguali per la determinazione dei costi dei servizi e fornisce a riguardo dati che mettono in rilievo l'esistenza di notevoli divari.

Segue, infine, la fase di interrogatorio alla quale partecipano i deputati Gagliardi, Servadei, Mattarelli, Semeraro, Matarrese, Borsari, Grimaldi, Viviani Luciana, Jacazzi, Arnaud, Sullo, Botta, Bisantis. A tutti risponde il dottor Pianese che fornisce una ricca documentazione di cifre e tabelle ad integrazione della sua esposizione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 19,25. — *Presidenza del Vice Presidente* BREGANZE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la grazia e giustizia, Misasi; per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale » (2243).

Su proposta del deputato Riccio, motivata dal fatto che i deputati Guidi ed altri hanno presentato un nuovo emendamento sostitutivo dell'intero punto 13 dell'articolo 2 del disegno di legge, di tale portata, da renderne necessaria una approfondita meditazione prima dell'esame, tenuto conto anche della contemporaneità di probabili votazioni in Assemblea, il Presidente, dopo interventi conformi del deputato Guidi, del deputato Mannironi e del Sottosegretario Misasi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,35.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi, per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2861);

PRETI e VIZZINI: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (753);

BRANDI e QUARANTA: « Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (851);

CERVONE e SAMMARTINO: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1561);

DE PASQUALE e AMENDOLA PIETRO: « Modificazione alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1583);

PAGLIARANI e DE PASQUALE: « Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati » (1622);

ABELLI ed altri: « Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (*Urgenza*) (1752);

DE PASQUALE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1988);

NAPOLITANO FRANCESCO: « Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Il Presidente Vicentini informa la Commissione che il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Braccesi, ha chiesto il rinvio alla settimana prossima dei provvedimenti relativi ai danni di guerra dovendo oggi sostituire, per impegni urgenti, il Ministro per il tesoro attualmente a Washington.

La Commissione consente alla richiesta di rinvio.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (3311);

LAFORGIA ed altri: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623 » (Urgenza) (2882).

Il Relatore Tambroni illustra il disegno di legge n. 3311 che intende facilitare il credito artigiano assegnando nuovi mezzi finanziari al fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e deferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la fissazione dei tassi d'interesse. La V Commissione bilancio nell'espressione del parere favorevole suggerisce, per quanto concerne la copertura, di esplicitare quest'ultima oltre che per il 1965 e 1966 anche per il 1967; esercizio, quest'ultimo, per il quale gli stati di previsione risultano già presentati al Parlamento.

Il Relatore illustra quindi la proposta n. 2882 che investe anche il problema delle operazioni di sconto e della loro durata; quello dei fidi massimi erogabili e che fissa il tasso di interesse al 3 per cento. La Commissione bilancio ha espresso sulla proposta parere favorevole condizionato ai limiti di stanziamento previsti dal disegno di legge n. 3311. Il Relatore si esprime favorevolmente sulle proposte contenute nell'iniziativa del deputato Laforgia intese ad elevare a 10 anni la durata dei mutui ed a 10 milioni l'entità di ogni singolo prestito a tasso agevolato. Si dichiara inoltre favorevole alla inclusione delle zone del Centro-Nord economicamente depresse fra quelle contemplate dall'articolo 2 del disegno di legge.

Il deputato Lenti lamenta il ritardo e la disorganicità del provvedimento governativo che testimonia la saltuarietà degli interventi nel settore del credito artigiano. Apprezza la dichiarazione del Relatore relativa alla necessità di contemplare le zone del Centro-Nord, ma segnala le consistenti difficoltà dell'artigianato anche nelle zone del triangolo industriale e su tale problema preannuncia un emendamento. Segnala, inoltre, l'eccessiva discrezionalità attribuita al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio em-

gente nell'articolo 2. Dichiara, infine, di apprezzare positivamente la proposta n. 2882.

Il deputato Laforgia preannuncia emendamenti al disegno di legge intesi ad elevare a 10 anni la durata dei mutui ed a 10 milioni le quote di credito erogabili ai singoli, nonché a fissare al 3 per cento i tassi d'interesse per le zone del Mezzogiorno.

Il deputato Zugno ritiene opportuna la formulazione dell'articolo 2 in quanto la discrezionalità attribuita al Comitato del credito si funzionalizza rispetto al fondo interessi, che è un dato, e alla variabilità nel numero delle domande.

Il deputato Trombetta esprime perplessità circa le dotazioni riferentesi al 1965 e circa la discriminazione per zone e destinazioni dei tassi agevolati.

Il deputato Scricciolo preannuncia un emendamento inteso ad includere le zone del Centro-Nord economicamente depresse fra quelle contemplate per il trattamento di tasso agevolato.

Il deputato Mitterdorfer si associa alle considerazioni dei commissari precedentemente intervenuti in ordine al problema delle zone del Centro Nord ed in particolare montane.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, fa presente alla Commissione che la elevazione della durata dei prestiti a 10 anni e dei singoli crediti a 10 milioni potrebbe portare ad una contrazione nel numero delle richieste evase in quanto il fondo interessi rimane un dato. Fa presente inoltre che la durata di dieci anni del credito può produrre inconvenienti nelle richieste di garanzia, attualmente per lo più fornite sul macchinario, richieste che, probabilmente, potrebbero estendersi ad altri requisiti che non sempre gli artigiani possiedono. Il Governo non può, allo stato di fatto, aumentare, oltre quanto previsto dal disegno 3311, i contributi per interessi. Circa gli emendamenti preannunciati dai deputati Laforgia e Scricciolo si rimette alla Commissione. Mentre si dichiara favorevole alla inclusione, accanto a quelle del Mezzogiorno, delle zone economicamente depresse del Centro Nord per i tassi agevolati, si dichiara invece contrario alla fissazione massima del tasso al 3 per cento per quanto concerne il territorio nazionale nel suo complesso, così come proposto dal deputato Lenti.

Il Relatore, Tambroni, si dichiara favorevole agli emendamenti preannunciati dai deputati Laforgia e Scricciolo, e, in quanto simili o identici, a quelli preannunciati dal deputato Lenti. Prega per altro il deputato Lenti di voler ritirare il preannunciato emendamen-

to relativo al tasso massimo del 3 per cento per tutto il territorio nazionale.

Il deputato Lenti dichiara di non insistere su quest'ultima proposta.

La Commissione delibera di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3311.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo del disegno di legge. Approva l'inserimento dopo l'articolo 1 degli articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter, *sub* numerazione 2 e 3, proposti in testo identico, ma distintamente, dai deputati Laforgia, Scricciolo, Bassi, Loreti, Usvardi e Silvestri per la maggioranza e dai deputati Lenti, Raffaelli, Minio, Soliano, Matarrese, Carocci, Astolfi per l'opposizione. Approva l'articolo 2 nel testo del disegno di legge, *sub* numerazione 4, con le modifiche suggerite dai deputati Scricciolo, Laforgia, Bassi, Loreti, Usvardi e Silvestri, in un testo concordato, e approva infine l'articolo 3, *sub* numerazione 5, nel testo del disegno di legge con le modifiche relative alla indicazione della copertura anche per l'esercizio 1967 suggerite dalla Commissione bilancio, talché il testo approvato risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

ART. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di sconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreché i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammmodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi ».

ART. 3.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

ART. 4.

I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonché in quelle del centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento.

ART. 5.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965 ed a quello di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1966, si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto, ed approva, il disegno di legge n. 3311 con conseguente assorbimento della proposta di legge n. 2882, e con il titolo « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 17,20. —
Presidenza del Presidente ERMINI.

DISEGNO DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere alla XIV Commissione*) (3251).

Il Presidente Ermini comunica, preliminarmente, che il Presidente della Camera, su sua richiesta, ha assegnato all'VIII Commissione, per il parere alla XIV Commissione Igiene e sanità, l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno. Comunica altresì di aver ottenuto che il parere, che sarà espresso dalla Commissione stessa, sia stampato in allegato alla relazione per l'Assemblea.

Il relatore Magri esamina ampiamente il provvedimento sul quale esprime parere favorevole in linea generale. In particolare tuttavia formula alcune osservazioni in merito ad alcuni articoli. L'articolo 9 dovrebbe prevedere, fra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, anche rappresentanti delle Facoltà interessate; l'articolo 13 dovrebbe prevedere in modo più esplicito nel consiglio dei sanitari, anche i direttori di cliniche universitarie (perché sono equiparati ai primari d'ospedale); l'articolo 15 (alta sorveglianza) dovrebbe evitare il preconstituirsi di un diverso trattamento per le cliniche autonome e quelle degli ospedali specializzati. Anche se nella relazione al disegno di legge si osserva che il provvedimento espressamente esclude dalla sua applicazione le cliniche universitarie, è dell'avviso che tuttavia, in riferimento al citato articolo, non possano escludersi gli ospedali clinicizzati. Non bisogna dimenticare infatti che l'assistenza ospedaliera viene esercitata in rilevante misura anche dalle cliniche universitarie, che tanto contributo apportano alla ricerca scientifica.

Altre osservazioni esprime inoltre in merito all'articolo 26 (nel comitato nazionale per la programmazione ospedaliera non è previsto alcun rappresentante delle cliniche universitarie); all'articolo 28 sarebbe più opportuno sostituire, nella composizione del Comitato provinciale di coordinamento, il presidente della Facoltà di medicina, che il più delle volte, risulta essere un biologo, con due rappresentanti della stessa Facoltà; all'articolo 38 esprime alcune perplessità sulla facoltatività o meno dell'internato per i neolaureati, sulla

opportunità che l'idoneità all'insegnamento, prevista al primo comma dell'articolo, venga valutata con decreto oltre che dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, anche con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro della pubblica istruzione (a suo avviso l'idoneità dovrebbe essere concessa dal Ministro della pubblica istruzione). Sempre in merito allo stesso articolo, esprime perplessità anche sulla disposizione che consente diritto al vitto, all'alloggio e ad un assegno mensile ai medici che compiono il tirocinio, mentre non altrettanto si prevede per gli interni di provenienza universitaria.

Quanto poi all'articolo 39, è dell'opinione che sarebbe opportuna una maggiore specificazione delle associazioni di categoria che dovrebbero essere consultate per l'emanazione di norme delegate sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri.

In merito all'articolo 42, sottolinea l'opportunità della presenza di professori universitari nelle commissioni previste per l'esame di idoneità e per il pubblico concorso.

Propone infine una opportuna integrazione dell'articolo 63, intesa a salvaguardare quanto disposto dal testo unico 21 agosto 1933, n. 1599.

Il deputato Berlinguer Luigi ringrazia il Presidente Ermini per il suo intervento presso il Presidente della Camera al fine di consentire alla Commissione istruzione di esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

A suo avviso occorre operare, proprio in tema di riforma universitaria, una netta separazione tra la funzione della facoltà di medicina e quella della prestazione sanitaria. Con ciò non pone affatto in discussione la capacità professionale della classe medica, ma la possibilità che detta classe possa dedicarsi efficacemente ad approfonditi studi di ricerca scientifica stanti le attuali condizioni della ricerca.

Esprime quindi, per la sua parte, parere contrario al disegno di legge, perché esso tende ad aggravare la situazione esistente nel settore, senza provvedere o lasciar prevedere che si voglia ripristinare la normalità. Il provvedimento avrebbe assunto un carattere positivo se il Governo avesse dimostrato l'intenzione di affrontare il problema delle cliniche nel Paese. L'attività di tipo sanitario diventa infatti impossibile se unita a quella didattica e di ricerca scientifica.

Critica la disciplina dell'internato per neolaureati disposta all'articolo 38 del provvedimento, per il fatto che essa è facoltativa, di breve durata, e scarsamente retribuita; critica

altresi il sistema di reclutamento del personale ed il ricorso alla delegazione di cui il provvedimento è — a suo avviso — largamente vi-ziato.

Il deputato Cortese formula alcune osser-vazioni specifiche sul provvedimento, ripro-ponendo anch'egli il complesso problema del-la distinzione tra cliniche universitarie ed ospedali; aggiunge che l'articolo 38 non chia-risce i rapporti tra tirocinio, servizio milita-re, ed esame di Stato per l'abilitazione all'eser-cizio della professione; mentre difende l'op-portunità del ricorso alla delega, fa rilevare però che esso contiene una incongruità, per il fatto che si recluta del personale senza essere contemporaneamente in grado di precisare le condizioni retributive e professionali offerte.

Dopo un intervento del Presidente Ermini, il quale dichiara di condividere le proposte particolari formulate dal Relatore Magri e sottolinea per conto suo l'opportunità che ven-gano compresi nella disciplina legislativa pro-posta i reparti ospedalieri clinicizzati, e che vengano previsti rappresentanti dell'università all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero, la Commissione dà il mandato al Relatore di redigere il parere nel senso da lui stesso prospettato, raccogliendo altresì le indicazioni emerse nel corso della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Inter-viene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue » (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: « Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue » (1060).

L'onorevole Alboni chiede che alla discus-sione sui provvedimenti in esame sia abbinata quella relativa alla proposta di legge d'inizia-tiva del senatore Samek Lodovici concernente: « Riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » previa richiesta alla Presidenza della Camera che la proposta medesima, in atto assegnata alla Commissione lavoro in sede legislativa venga assegnata alla Commis-

sione sanità. In attesa chiede che la discusso-ione venga sospesa.

Dopo interventi dell'onorevole Scarpa, fa-vorevole alla sospensiva e degli onorevoli Lat-tanzio e Usvardi e del Ministro Mariotti con-trari, l'onorevole Alboni ritira la sospensiva concordando con la tesi sostenuta dal Presi-dente secondo la quale è opportuno proseguire nella discussione per non ritardare l'appro-vazione della legge, chiedendo nel frattempo alla Presidenza della Camera l'assegnazione anche della proposta di legge del senatore Samek Lodovici.

La Commissione passa, quindi, all'esame dei singoli articoli e approva una modifica al titolo che rimane così formulato: « Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano ».

L'articolo 1 è approvato in un nuovo testo, proposto dagli onorevoli Pasqualicchio ed al-tri, il quale recita: « Il Ministero della sanità emana le direttive tecniche per la organizza-zione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazio-ne, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla pre-parazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza ».

Il primo comma dell'articolo 2 è appro-vato nel seguente testo: « È istituita in ogni capoluogo di provincia una commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano ».

È modificata poi la composizione della Commissione prevista dallo stesso articolo con l'aggiunta dell'assessore all'igiene e sanità dell'amministrazione provinciale e di due am-ministratori ospedalieri designati dalle orga-nizzazioni di categoria.

L'articolo 3 è approvato nel testo del Go-verno con un emendamento di carattere for-male.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di giovedì 6 ottobre 1966.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966, ORE 20,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Inter-viene il Ministro della sanità Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: « Siste-mazione dei servizi sanitari periferici e stato giuridico ed economico degli ufficiali sanitari comunali e consorziali » (209).

Dopo breve intervento del Relatore e su sua proposta la Commissione delibera alla unanimità di chiedere al Presidente della Camera il passaggio della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 30 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Magri;

Modifiche all'ordinamento delle scuole di ostetricia (2296) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 30 settembre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 12) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Radi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della F.A.O. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3260) — Relatore: Armani — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.